



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso avente numero di registro generale 465 del 2016, proposto da:

- Luigi Leone, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla piazza Mario Pagano n. 18;

***contro***

- Comune di Tito, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Basile, con domicilio eletto presso lo studio di questi, in Potenza, alla via Torraca n. 98;

***nei confronti di***

- Gianpaolo Ostuni in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* dell'impresa Edilc.Ost., non costituito in giudizio;

***per l'ottemperanza***

- alla sentenza di questo Tribunale n. 199/2015, depositata in data 28 marzo 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tito;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017, il referendario Benedetto Nappi;

Uditi i difensori delle parti, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. Col presente ricorso, il sig. Luigi Leone ha spiegato azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione della sentenza in epigrafe, con la quale questo Tribunale ha accolto in parte il ricorso dallo stesso proposto, dichiarando «l'obbligo del Comune di Tito di provvedere sulla domanda del ricorrente nei sensi indicati in motivazione».

1.1. Detta sentenza è stata notificata all'Amministrazione intimata sin dal 14 maggio 2015, senza che quest'ultima abbia, a detta del ricorrente, adempiuto a quanto in essa stabilito.

1.1.1. In particolare, il deducente ha esposto in fatto quanto segue:

- in data 28 luglio 2015, il proprio difensore, «facendo seguito ad un non soddisfacente sopralluogo congiunto effettuato in data 7.7.2015», ha formalmente chiesto a parte ricorrente di procedere all'esecuzione del giudicato;

- dal relativo verbale di sopralluogo, redatto l'11 luglio 2015, è risultato, infatti, che: «al fine di tenere sotto costante controllo detta situazione, è stato applicato sulla facciata del muro, piastra metallica tale da verificare eventuali traslazioni. Nel ribadire che al momento il fabbricato non risulta interessato da alcun fenomeno viene redatta la presente per quanto di propria competenza»;

- tuttavia, l'accertamento della situazione di pericolo, secondo quanto statuito nella sentenza azionata, avrebbe dovuto riguardare il pericolo di crollo del muro e non dell'abitazione del deducente;

- con successiva determinazione dell'11 agosto 2015, il Comune di Tito ha conferito un incarico professionale di redigere uno studio onde individuare le modalità di adempimento della sentenza in questione, in particolare per: «verificare se sia necessario effettuare interventi e quali, per la definitiva messa in sicurezza dell'intera area antistante l'abitazione del Signor Luigi Leone, Contrada Macchia del Comune di Tito»;

- in data 24 novembre 2016, il responsabile del Servizio tecnico urbanistico dell'Amministrazione intimata, sull'assunto di una erronea lettura della ripetuta decisione di questo Tribunale, ha comunicato di non ritenere di dover eseguire alcuna opera nell'area in questione.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Tito che ha concluso per il rigetto nel merito del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2017 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive posizioni ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.

4. Il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

4.1. Occorre premettere che l'attività conformativa azionata con il ricorso per ottemperanza in esame trova un preciso ed invalicabile limite nel vincolo discendente dalla "*res iudicata*". L'oggetto del giudizio di ottemperanza, infatti, è costituito dalla verifica dell'esatto adempimento, da parte dell'Amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato per far conseguire all'interessato l'utilità o il bene della vita riconosciutogli in sede di cognizione.

4.2. La sentenza azionata ha testualmente ritenuto che: «il ricorso appare fondato nei limiti di seguito indicati e con opportune precisazioni», affermando, altresì, che: «il Comune di Tito non è tenuto in via diretta ed immediata all'esecuzione di lavori

su un bene che non è di proprietà pubblica. Lo stesso Comune, tuttavia, non può opporre tacito rifiuto alla richiesta del ricorrente di accertare l'eventuale pericolo di crollo del muro di contenimento della strada di accesso alla propria abitazione. Infatti, malgrado la paventata permanenza di tale pericolo, l'amministrazione resistente si è limitata a chiedere l'intervento dell'Ufficio Regionale di Difesa del Suolo, peraltro dichiaratosi incompetente, mentre aveva l'obbligo di accertare mediante apposite verifiche, eseguite dal proprio Ufficio Tecnico, la veridicità di quanto sostenuto dall'Ing. Massimo Notari nella perizia giurata del 19.1.2015 e cioè che la messa in sicurezza dell'intera area potrà concretizzarsi solo con l'esatto posizionamento dei pali della paratia e la creazione del relativo cordolo di coronamento. Qualora dovesse trovare conferma la relazione tecnica dell'Ing. Notari, il Comune dovrà ordinare l'esecuzione immediata da parte della società Edilc. Ost. delle opere necessarie e, solo in caso di inerzia di quest'ultima, potrà eseguire in via sostitutiva le opere stesse, imputando la relativa spesa a carico della citata impresa edile. Il ricorso in esame va dunque accolto nei limiti sopra indicati».

4.3. Ne consegue che l'eventuale fondatezza del ricorso va ragguagliata all'espletamento, da parte dell'Ente intimato, della verifica circa dell'attendibilità dell'approdo della relazione tecnica testé richiamata. E detta verifica deve essere condotta nell'ambito dello stesso quadro processuale che ha costituito il substrato fattuale e giuridico della sentenza di cui si chiede l'esecuzione (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2001, n. 49; *id.* 28 dicembre 1999, n. 1964).

4.4. Ora, risulta dagli atti di causa che il Comune resistente ha effettivamente commissionato ad un professionista esterno un incarico volto ad accertare la necessità di effettuare interventi, e quali, per la definitiva messa in sicurezza dell'intera area antistante l'abitazione del ricorrente.

4.4.1. All'esito dell'esperimento dell'incarico, detto professionista ha ritenuto, tra l'altro, che: «il provvedimento pronunciato dal TAR viene confutato in parte poiché

i pali, anche opportunamente collegati in testa con cordolo di ripartizione (“cordolo di coronamento”), certamente darebbe solo un contributo alla stabilizzazione puntuale dell’area di influenza a monte dei pali stessi, nonché uno sgravio delle azioni di taglio sul volume di terreno che insiste a valle di essi, ma non garantirebbero la stabilità globale dell’area, né tantomeno di quella localizzata nella zona dove è avvenuto il collasso del muro». Ne consegue, in disparte ogni considerazione in ordine all’evidente atecnicità delle considerazioni del professionista incaricato in ordine al valore della statuizione di questo Tribunale, che l’Amministrazione comunale ha dato puntuale esecuzione al *decisum* azionato nell’odierno giudizio, accertando (con esito che non ha formato oggetto di contestazione specifica) la non attendibilità della soluzione secondo cui: «la messa in sicurezza dell’intera area potrà concretizzarsi solo con l’esatto posizionamento dei pali della paratia e la creazione del relativo cordolo di coronamento». In tal senso, quindi, non ha trovato conferma il contenuto della relazione tecnica prodotta da parte ricorrente nel giudizio di legittimità conclusosi con la pronuncia della sentenza azionata, ovvero sia il presupposto al quale quest’ultima ha ancorato l’eventuale emanazione dell’ordine di «esecuzione immediata da parte della società Edilc. Ost. delle opere necessarie».

5. Ciò nondimeno, ritiene incidentalmente il Collegio di evidenziare l’obbligo, incombente sull’Amministrazione intimata, di adozione, nel quadro normativo di riferimento, delle misure idonee alla risoluzione della problematica emergente dal cennato studio, secondo cui: «la porzione di muro di contenimento non collassata è pericolante e pericolosa. L’entità del dissesto e la situazione dei luoghi non consentono di intervenire su di esso con opere che possano convenientemente ripristinare la sua funzionalità originaria: il muro non è più in grado di assolvere la sua funzione di contenimento. Per garantire la sicurezza dell’area dove si è manifestato il dissesto è necessario realizzare un nuovo muro in cemento armato [...]».

6. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

7. Sussistono i presupposti di rito, in ragione delle peculiarità della questione, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, per come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Benedetto Nappi**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Caruso**

IL SEGRETARIO